

# Statuto

## Statuto

---

### I. Ragione sociale, sede e scopo

#### **Art. 1** Ragione sociale e sede

Sotto la ragione sociale Bank Cler AG (Banque Cler SA, Banca Cler SA, Bank Cler Ltd) è costituita una società anonima con sede a Basilea.

#### **Art. 2** Scopo

<sup>1</sup> La società ha per scopo l'esercizio di una banca universale.

<sup>2</sup> A norma del regolamento organizzativo ed amministrativo, nell'ambito delle sue premesse organizzative e di personale essa esercita tutti i tipi di operazioni bancarie, di finanziamento, di consulenza, di negoziazione e di servizio.

<sup>3</sup> Nel suo campo d'attività rientrano in particolare:

1. l'accettazione di fondi in tutte le forme bancarie usuali, compresi i depositi a risparmio; l'investimento e il prestito di fondi in particolare l'accordo di crediti in ogni forma; la prestazione di fidejussioni e garanzie;
2. il traffico dei pagamenti; le operazioni di crediti documentari; gli incassi su effetti cambiari ed assegni e gli incassi documentari;
3. l'acquisto e la vendita di diritti valore, divise, metalli preziosi, incluse operazioni a termine, opzioni e futures per conto proprio e per conto di terzi; le operazioni di ogni tipo del mercato monetario e finanziario; le operazioni fiduciarie;
4. il rilievo e il collocamento di azioni, obbligazioni e altri diritti valore di emittenti svizzeri ed esteri;
5. la consulenza in investimenti, la gestione patrimoniale e la consulenza fiscale;
6. l'assunzione di funzioni di banca depositaria e di mediazione per i fondi d'investimento e le fondazioni di previdenza.

<sup>4</sup> La banca può essere attiva anche in settori analoghi a quello bancario o che presentano una relazione con l'attività che essa svolge in qualità di banca universale.

<sup>5</sup> L'attività principale della banca si estende alla Svizzera. A norma del regolamento organizzativo ed amministrativo essa può svolgere la sua attività anche all'estero.

<sup>6</sup> La banca può acquistare immobili in Svizzera e all'estero, ipotecarli, venderli e amministrarli.

<sup>7</sup> La banca può costituire società affiliate, succursali, rappresentanze e altri uffici bancari in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in altre imprese, soprattutto in altre banche, società finanziarie e di servizio, o assumerne la gestione d'affari.

<sup>8</sup> La società è integrata nel gruppo controllato dalla Basler Kantonalbank in qualità di società madre. Essa può sostenere gli interessi della società madre del gruppo o di altre società che ne fanno parte.

### II. Capitale azionario, azioni e azionisti

#### **Art. 3** Capitale azionario

Il capitale azionario della società ammonta a 337,5 milioni di CHF ed è suddiviso in 16 875 000 azioni nominative del valore nominale di 20 CHF cadauna, interamente liberate.

#### **Art. 4** Registro delle azioni

<sup>1</sup> Per le azioni nominative viene tenuto un registro delle azioni, in cui vengono iscritti i proprietari e gli usufruttuari con l'indicazione di nome e cognome oppure del nome dell'entità giuridica, luogo di domicilio, indirizzo e nazionalità o, nel caso delle persone giuridiche, con l'indicazione della sede. Nel caso le azioni siano detenute congiuntamente da una pluralità di persone, queste possono essere registrate insieme quali azionisti con diritto di voto, purché rilascino senza eccezione la dichiarazione richiesta al capoverso 3.

<sup>2</sup> Qualora un azionista\* cambi luogo di domicilio o sede, deve comunicare alla società il nuovo indirizzo. Fintantoché tale notifica non sarà pervenuta, tutte le comunicazioni epistolari continueranno ad essere inviate legittimamente all'indirizzo iscritto nel registro delle azioni.

---

\* Per una migliore leggibilità del testo viene utilizzata solo la forma maschile, che comprende ovviamente in ogni caso anche la forma femminile.

<sup>3</sup> Su richiesta, gli acquirenti di azioni nominative vengono iscritti nel registro delle azioni quali azionisti con diritto di voto, purché dichiarino espressamente di aver acquistato le azioni a proprio nome e per proprio conto. Se l'acquirente non è disposto a rilasciare tale dichiarazione, il Consiglio di amministrazione può rifiutare l'iscrizione quale avente diritto di voto.

<sup>4</sup> Una volta sentito l'azionista o il nominee iscritto, il Consiglio di amministrazione può stralciare dal registro delle azioni iscrizioni in qualità di azionista con diritto di voto rendendo retroattivo lo stralcio alla data dell'iscrizione stessa, qualora essa sia stata effettuata in virtù di indicazioni errate. L'interessato deve essere immediatamente informato dello stralcio.

<sup>5</sup> In aggiunta, ai sensi delle disposizioni giuridiche, la società tiene un elenco degli aventi diritto economico ad essa notificati.

#### **Art. 5    Certificati, diritti valore, titoli contabili**

<sup>1</sup> La società emette le proprie azioni nominative sotto forma di certificati singoli, certificati attestanti il possesso di una pluralità di azioni, certificati globali o diritti valore. Entro i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, la società ha la facoltà di convertire in qualsiasi momento in altra forma le proprie azioni nominative emesse in una delle forme suddette, senza dover richiedere l'approvazione degli azionisti. I costi dell'operazione sono a carico della società.

<sup>2</sup> L'azionista non può pretendere che azioni nominative emesse in una determinata forma siano convertite in una forma diversa. Può tuttavia richiedere che la società gli fornisca un'attestazione riguardo alle azioni nominative da lui detenute secondo il registro delle azioni.

<sup>3</sup> Le disposizioni sui titoli contabili, compresa la costituzione di garanzie, sottostanno alla legge sui titoli contabili.

<sup>4</sup> La società può ritirare dal sistema di custodia le azioni gestite come titoli contabili.

<sup>5</sup> Mediante la modifica dello statuto, l'Assemblea generale può convertire in qualsiasi momento azioni nominative in azioni al portatore o azioni al portatore in azioni nominative.

### **III.        Organi della società**

#### **Art. 6    Organi**

Gli organi della società sono:

- A.    L'Assemblea generale
- B.    Il Consiglio di amministrazione
- C.    La Direzione generale
- D.    L'Ufficio di revisione

#### **A.        *L'Assemblea generale***

##### **Art. 7    Poteri**

All'Assemblea generale spettano i poteri seguenti:

1.    le deliberazioni relative alla modifica dello statuto;
2.    la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione nonché del presidente di tale organo;
3.    la nomina dell'Ufficio di revisione ai sensi del diritto azionario;
4.    l'approvazione della relazione sulla gestione;
5.    la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e la data della sua distribuzione;
6.    il discarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione generale;
7.    le deliberazioni sopra le materie riservate all'Assemblea generale dalla legge o dallo statuto;
8.    le deliberazioni relative allo scioglimento della società.

##### **Art. 8    Convocazione**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale viene convocata dal Consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall'Ufficio di revisione.

<sup>2</sup> L'assemblea generale ordinaria ha luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

<sup>3</sup> Se il Consiglio di amministrazione o l'Ufficio di revisione lo ritengono necessario, vengono convocate assemblee generali straordinarie. Uno o

più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono anch'essi chiedere per iscritto la convocazione dell'Assemblea generale, indicando gli oggetti in discussione e le proposte.

### **Art. 9** Forma della convocazione

<sup>1</sup>La convocazione dell'Assemblea generale ha luogo almeno 20 giorni prima della data d'adunanza, nella forma di cui all'art. 29 dello statuto.

<sup>2</sup>Gli argomenti all'ordine del giorno, come pure le proposte del Consiglio di amministrazione ed eventualmente degli azionisti che hanno chiesto di convocare un'Assemblea generale (art. 8 cpv. 3 statuto) o di iscrivere all'ordine del giorno un oggetto in discussione (art. 10 cpv. 1 statuto), vanno indicati nell'avviso di convocazione.

<sup>3</sup>I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono invece, purché nessuno vi si opponga, convocare un'Assemblea generale anche senza osservare le suddette formalità relative all'avviso di convocazione.

### **Art.10** Iscrizione all'ordine del giorno

<sup>1</sup>Azionisti che rappresentano insieme azioni per un valore nominale di almeno 1 000 000 di CHF possono chiedere per iscritto l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno indicando le proposte.

<sup>2</sup>Su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno non può essere presa nessuna deliberazione; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale.

<sup>3</sup>Fintantoché i proprietari di tutte le azioni sono presenti di persona o tramite propri rappresentanti, l'Assemblea può discutere di tutti gli affari o prendere in forma valida le deliberazioni che rientrano nella sua competenza.

### **Art. 11** Presidenza e processo verbale

<sup>1</sup>L'Assemblea generale è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di suo impedimento da un vicepresidente o da un altro membro del Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio stesso.

<sup>2</sup>La persona che presiede emana i regolamenti necessari a definire i diritti di voto e nomina il segretario, il quale deve tenere un processo verbale dell'Assemblea che verrà firmato dalla persona che presiede e dal segretario stesso.

### **Art. 12** Diritto di voto degli azionisti

<sup>1</sup>All'Assemblea generale ogni azione dà diritto a un voto.

<sup>2</sup>È consentito farsi rappresentare all'Assemblea generale da terzi, anche non azionisti. I rappresentanti devono disporre della necessaria procura scritta.

### **Art. 13** Capacità di deliberazione

L'Assemblea generale può validamente deliberare, qualunque sia il numero degli azionisti presenti e delle azioni rappresentate.

### **Art. 14** Deliberazioni ed elezioni

<sup>1</sup>L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni e procede alle elezioni di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti espressi in modo valido. Le schede bianche e le astensioni dal voto non sono considerate voti espressi. Sono fatte salve eventuali norme giuridiche imperative di tenore contrario.

<sup>2</sup>Prima che abbia luogo un'elezione si definisce anzitutto il numero delle persone da designare. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio per il quale vale la maggioranza relativa.

<sup>3</sup>Spetta alla persona che presiede stabilire se le votazioni e le elezioni all'Assemblea generale debbano avvenire per iscritto, elettronicamente o per alzata di mano.

## **B. Il Consiglio di amministrazione**

### **Art. 15** Compiti e poteri

<sup>1</sup>Al Consiglio di amministrazione spettano l'alta direzione degli affari della società, nonché la vigilanza e il controllo della gestione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'Assemblea generale dalla legge o dallo statuto.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione può, fatti salvi gli articoli 16 e 17 dello statuto, delegare una parte dei suoi poteri e compiti a diversi comitati o a terzi, qualora ciò non sia già stabilito da disposizioni giuridiche imperative o dallo statuto.

#### **Art. 16** L'alta direzione

L'alta direzione comprende in particolare:

1. l'emanazione dei regolamenti necessari per l'organizzazione e l'esercizio dell'attività e la delimitazione delle competenze, segnatamente la redazione del regolamento organizzativo ed amministrativo;
2. l'emanazione dei principi relativi all'organizzazione della contabilità e del piano finanziario;
3. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione; la nomina e la revoca dell'Ufficio di revisione imposto dalla legge federale sulle banche; la designazione del presidente della Direzione generale;
4. il conferimento della facoltà di firma congiunta ai membri del Consiglio di amministrazione, ai membri della Direzione generale e, qualora il regolamento organizzativo ed amministrativo preveda il conferimento da parte del Consiglio di amministrazione, ad altri aventi diritto alla firma da iscrivere nel registro di commercio;
5. l'allestimento della relazione sulla gestione;
6. la preparazione dell'Assemblea generale e l'attuazione delle sue deliberazioni;
7. la deliberazione sull'accertamento di aumenti di capitale e conseguenti modifiche dello statuto;
8. la deliberazione sull'aumento del capitale sociale nella misura in cui ciò rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione;
9. l'avviso alla FINMA in caso di eccedenza dei debiti;
10. la deliberazione in merito alla strategia e su questioni di principio della politica aziendale nonché su altri oggetti che, in base al regolamento organizzativo ed amministrativo, sono riservati al Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 17** Vigilanza e controllo

La vigilanza e il controllo della gestione comprendono in particolare i seguenti compiti:

1. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione;
2. la presa di conoscenza e la trattazione della relazione sulla gestione;
3. la presa in consegna dei rapporti redatti periodicamente sull'andamento degli affari;
4. la presa di conoscenza e la trattazione dei rapporti redatti dall'Ufficio di revisione.

#### **Art. 18** Composizione e durata del mandato

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione si compone di almeno sei membri.

<sup>2</sup>Il mandato di tutti i membri del Consiglio dura fino alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. I membri possono essere rieletti.

#### **Art. 19** Il presidente del Consiglio di amministrazione

<sup>1</sup>L'Assemblea generale elegge il presidente del Consiglio di amministrazione. Il mandato è sempre rinnovabile.

<sup>2</sup>Il mandato si estingue alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

#### **Art. 20** Costituzione

<sup>1</sup>Salvo prescrizioni di diverso tenore nella legge o nello statuto, il Consiglio di amministrazione si costituisce da sé, anche per quanto concerne eventuali comitati.

<sup>2</sup>In particolare, designa tra i propri membri uno o più vicepresidenti e un segretario, che non deve appartenere al Consiglio stesso.

#### **Art. 21** Rimunerazione dei membri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione definisce la remunerazione dei propri membri.

## **Art. 22 Convocazione e proposte**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, o in caso di suo impedimento, di un vicepresidente, ogni qual volta gli affari lo esigano, ma in ogni caso almeno una volta al trimestre.

<sup>2</sup>Il presidente deve immediatamente convocare una riunione straordinaria quando una tale richiesta, con indicazione dell'oggetto in discussione, è presentata da un membro del Consiglio di amministrazione o dal presidente della Direzione generale.

<sup>3</sup>In linea di massima, i membri della Direzione generale partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione e a quelle di eventuali comitati con voto consultivo e il diritto di avanzare proposte.

## **Art. 23 Deliberazioni e processo verbale**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione prende le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti presenti nella misura in cui il regolamento organizzativo ed amministrativo non prevede una maggioranza qualificata.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione definisce nel regolamento organizzativo il quorum di presenza e le modalità di deliberazione. Non è necessario alcun quorum di presenza per le decisioni di esecuzione, adeguamento e accertamento che deve prendere il Consiglio di amministrazione in riferimento ad aumenti di capitale.

<sup>3</sup>Sulle trattative e le decisioni viene tenuto un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

## **C. La Direzione generale**

### **Art. 24 Compiti e poteri**

La Direzione generale è l'organo di gestione. Essa tratta gli affari sotto la propria responsabilità, nella misura in cui per statuto, per regolamento o per decisione spettante all'Assemblea generale o al Consiglio di amministrazione le sue competenze non siano limitate. La Direzione generale attua la strategia decisa dal Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni di quest'ultimo; è inoltre responsabile del risultato della società e riferisce regolarmente

sull'andamento degli affari. I compiti e i poteri della Direzione generale e di altre istanze di conduzione definite dal Consiglio di amministrazione sono disciplinati nel regolamento organizzativo.

## **D. L'Ufficio di revisione**

### **Art. 25 Elezione**

<sup>1</sup>L'Assemblea generale nomina a fungere da Ufficio di revisione uno o più revisori che soddisfano i particolari requisiti professionali previsti dalla legge.

<sup>2</sup>Quale Ufficio di revisione possono essere nominate anche società commerciali o cooperative.

<sup>3</sup>La durata del mandato è di un anno e termina con l'Assemblea generale a cui va presentata l'ultima relazione. È ammessa la rielezione.

### **Art. 26 Compiti**

All'Ufficio di revisione incombono i compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

## **IV. Conti annuali e impiego dell'utile**

### **Art. 27 Conti annuali e conti consolidati**

<sup>1</sup>L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

<sup>2</sup>I conti annuali, costituiti dal conto economico, dal bilancio, dal conto dei flussi di tesoreria e dall'allegato, vengono allestiti conformemente alle disposizioni legali e ai principi di un regolare rendiconto.

### **Art. 28 Impiego dell'utile**

<sup>1</sup>Almeno il cinque percento dell'utile dell'esercizio deve essere assegnato alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il venti percento del capitale azionario.

<sup>2</sup>Fatte salve le disposizioni legali, l'utile risultante dal bilancio che rimane dopo l'attribuzione alla riserva viene messo a disposizione dell'Assemblea generale.

---

**V. Organi di pubblicazione**

**Art. 29 Pubblicazioni e comunicazioni**

<sup>1</sup>L'organo di pubblicazione è il Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di amministrazione può definire altri organi di pubblicazione.

<sup>2</sup>Le comunicazioni agli azionisti avvengono tramite lettera o missiva elettronica agli indirizzi annotati sul registro delle azioni.

**VI. Controversie**

**Art. 30 Foro competente e diritto applicabile**

<sup>1</sup>Tutte le controversie su questioni concernenti la società tra la società e i suoi organi, tra detti organi o tra la società e i suoi organi da un lato e gli azionisti dall'altro sono valutate dai tribunali ordinari del Cantone di Basilea-Città, con riserva di ricorso al Tribunale federale svizzero, secondo legge.

<sup>2</sup>I rapporti giuridici summenzionati sono retti dal diritto svizzero.